

Fattispecie: **circolazione stradale**

Poiché la legge sull'assicurazione della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore ha la finalità di consentire la piena tutela dell'interesse del danneggiato, è consentito a costui agire cumulativamente nei confronti tanto dell'assicurato che dell'assicuratore, i quali, a norma dell'art. 2055 cod. civ., sono tenuti in solido al risarcimento del danno, stante l'"*eadem causa obligandi*" ricorrente nel nesso tra debito aquiliano ed obbligazione indennitaria "*ex lege*" (assunta dall'assicuratore).

*Sez. III, sent. n. 4950 del 16-08-1988, S.A.I. Assicurazioni c. Soc. Prodotti Alimentari Alibert (rv 459776).*